

Ammissione della consulenza tecnica

Il giudice che non dispone la CTU richiesta dalle parti deve motivare

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice quando non aderisce alla richiesta di disporre formulata dalle parti, deve indicare le ragioni del rigetto (Cass., Sez. III, 4 Giugno 2007, n°12930).

Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare "sic et simpliciter" o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa; ne discende che, nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale ex art. 269 cod. civ., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti "sic et simpliciter" sull'avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. I 16 Aprile 2008, n. 10007)

Il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione

In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dall'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato (Cass., Sez. III, 8 Gennaio 2004, n°88).

Il diniego dell'ammissione della CTU può risultare dalla contesto generale delle argomentazione svolte dal Giudice

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass., Sez. I, 5 Luglio 2007, n°15219).

Il giudice può non ammettere la CTU nella sola ipotesi in cui egli abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento.

L'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sicché il giudice può decidere di non ammettere tale consulenza nella sola ipotesi in cui egli abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento. Qualora, invece, egli, senza essere in possesso di elementi probatori sufficienti, abbia deciso di rinunciare all'espletamento della consulenza, il suo comportamento è censurabile anche in sede di legittimità; in tal caso, l'autorità giudicante deve motivare adeguatamente la decisione adottata (relativa alla non ammissione della consulenza tecnica d'ufficio), non potendo rifiutare "sic et simpliciter" o con argomentazioni di stile e

prive di reale consistenza il ricorso al menzionato strumento d'indagine (Cass., Sez., I, 16 Aprile 2008, n°10007).

Compete al giudice l' apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che espletamento della consulenza possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe l' onere di offrire gli elementi di valutazione.

Spetta sempre al giudice la decisione in ordine all' ammissione della consulenza tecnica d' ufficio, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa ai fatti già acquisiti al processo - la stessa può eccezionalmente costituire fonte di prova, quale strumento non solo di valutazione ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche (essendo essa specificamente diretta a dimostrare l' accadimento o il non accadimento di un fatto la cui prova la parte non possa in altro modo fornire). Più in particolare in tal caso compete al giudice l' apprezzamento delle circostanze che consentano eventualmente di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l' onere di offrire gli elementi di valutazione (Cass., Sez., III, 1 Aprile 2004).

La CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume

In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d' ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un' attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (Cass., Sez., III, 6 Aprile 2005, n°7097).

Scelta del consulente, sua nomina e natura della consulenza

Il Giudice può nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio iscritto nell'Albo di un Tribunale diverso da quello in cui ha sede il Giudice investito della causa

Infatti, pur contrastando con il primo comma dell'art. 22 dip. att. c.p.c. la nomina non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. lavoro 12 Luglio 1983 n. 4714).

È facoltà del Giudice nominare un professionista non iscritto negli appositi Albi del Tribunale

L'art. 61 del c.p.c. prevedendo che la scelta del consulente deve essere fatta normalmente fra le persone iscritte in albi speciali, enuncia soltanto un direttiva, ma non pone un limite al giudice, con la conseguenza che la scelta che questi faccia, pertanto, non è in alcun modo sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. II, 12 Aprile 2001 n. 5473).

L' iscrizione negli Albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona - sia iscritta o meno all' Albo o, se iscritta, sia inserita nell' una piuttosto che nell' altra categoria - che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della

parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata (*Cass., Sez., III, 24 Febbraio 1983, n°1428*).

L'iscrizione del consulente tecnico nell'Albo del Tribunale non costituisce un limite al potere di scelta del giudice; pertanto l'inosservanza delle norme contenute negli artt. 61 c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c. non produce alcuna nullità, non avendo tali norme carattere cogente, né è censurabile in sede di legittimità (*Pretura Verona, 19 Febbraio 1981*).

Il giudice può nominare contemporaneamente nel medesimo procedimento più consulenti

Qualora le indagini presentino notevole complessità ovvero richiedano distinte conoscenze di differenti discipline, il giudice può affidare la consulenza a più esperti (*Art. 191 c.p.c.*).

Non è obbligatorio per il giudice che conferisce incarico al consulente iscritto in Albo di altro tribunale o non iscritto ottenere autorizzazione del presidente del tribunale

La norma contenuta nell'art. 22, comma secondo, disp. att. c.p.c., per cui il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in Albo di altro tribunale, o a persona non iscritta in nessun Albo, deve sentire il presidente del tribunale ed indicare nel provvedimento i motivi della scelta, non ha carattere cogente, non essendo culminata nullità della sua inosservanza (*Cass. Sez. II., 9 Aprile 1971 n. 1054*).

Non è motivo di nullità della consulenza la circostanza che un dipendente pubblico nominato C.T.U. non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione all'ente di dipendenza

Qualora venga nominato C.T.U. un pubblico dipendente, la circostanza che questi abbia accettato ed espletato l'incarico, senza munirsi della preventiva autorizzazione eventualmente richiesta in relazione alla suddetta qualità non spiega effetti invalidanti sulla consulenza ma può rilevare solo nell'ambito del rapporto di lavoro (*Cass. Sez. lavoro, 24 Novembre 1987 n. 8676*).

Nell'ipotesi di accertamento in luogo lontano, il giudice può delegare per la nomina del consulente tecnico un giudice del tribunale del luogo

Nell'ipotesi in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice può delegare per la nomina del consulente tecnico un giudice del tribunale in cui deve svolgersi il predetto accertamento, in analogia con quanto disposto dall'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del Tribunale (*Cass., Sez., III, 11 Aprile 2000, n°4588*).

Il consulente può essere deducente e percipiente

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interrimento).(*Cass., Sez. III 13 Marzo 2009, n. 6155*)

Il CTU anche se percipiente non può sostituire l'onere della prova a carico della parte

Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacchè, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per mancato rilascio di certificato di agibilità necessario allo svolgimento di attività alberghiera, in quanto sfornita di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito, avendo già rigettato, in corso di giudizio, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio proposta ai fini della quantificazione del danno medesimo). (Cass., sez. III 26 Novembre 2007, n. 24620)

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., anche in difetto del consenso delle parti, dovendo essere considerata quale documento, in quanto formata fuori del procedimento penale, ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose. (Cass. pen. Sez. II, 05 Febbraio 2008, n. 7916)

Non deve essere comunicata al difensore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza

Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell' art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in particolare, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza (Cass., Sez. lav., 1 Marzo 2004, n°4929).

Astensione e ricusazione

Il termine per la ricusazione è fissato dall'art.192 c.p.c.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti devono proporre le loro istanze di ricusazione depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile (Art.192 c.p.c.).

Il termine per la ricusazione del C.T.U. è perentorio

I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione prevista dall'art.192 c.p.c. o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per sé stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell'art.196 c.p.c. dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione del consulente e in quanto rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, è insindacabile in cassazione (Cass. Sez. lavoro 26 Marzo 1985 n. 2125).

La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di cui all'art. 192 cod.proc.civ., preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione. (Nella specie, in controversia per il rimborso delle spese sostenute per cure all'estero, era stata prospettata, tardivamente, una situazione di incompatibilità del consulente a causa dei rapporti di lavoro professionale con l'azienda sanitaria convenuta in giudizio). (Cass., Sez. Lavoro 25 Maggio 2009, n. 12004)

La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 c.p.c. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice (Cass., Sez., II, 6 Giugno 2002, n° 8184).

L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico di ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici (Cass., Sez., I, 8 Aprile 1998, n°3657).

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (Cass., Sez. lav., 17 Novembre 1997, n°11411).

La terzietà-imparzialità del consulente è analoga a quella del giudice

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzitutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione (Cass., Sez., I, 22 Luglio 2004, n°13667).

I termini di ricusazione valgono anche per la nomina del medesimo CTU in secondo grado che abbia svolto l'incarico nel primo

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51, n. 4 c.p.c., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità (Cass., Sez. lav., 8 Marzo 2001, n°3364).

Non esiste alcun espresso divieto a nominare nel giudizio di secondo grado lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado,

La scelta dell' ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, non esistendo alcun espresso divieto al riguardo, può, nel giudizio di appello, nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l' imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l' istanza di ricusazione - alla quale non è equiparabile la richiesta di revoca dell' ordinanza di nomina del detto consulente - non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (Cass., Sez. lav., 12 Febbraio 1990, n°1000).

Non può il tecnico che ha prestato opera in passato nell'ambito della propria attività professionale ad una delle parti in causa accettare l'eventuale incarico di Consulente Tecnico di Ufficio

Il tecnico che nell'ambito professionale abbia svolto incarichi anche per una delle parti in causa deve astenersi dall'incarico conferitogli comunicandolo per iscritto al giudice almeno tre giorni dell'udienza di comparizione (Artt. 51 disp. att. e 192 c.p.c.).

L'anticipazione della opinione non è causa di ricusazione

L'anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costituendo un'irregolarità non dà luogo a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda in senso difforme dal parere originariamente espresso (Cass. Sez. III, 16 Dicembre 1971 n. 3691).

Udienza di conferimento d'incarico e relativi adempimenti

Non vi sono motivi di nullità alla consulenza redatta da un consulente che non abbia prestato il giuramento di rito

Poiché la legge non commina la nullità della consulenza tecnica d'ufficio in caso di mancata prestazione del giuramento da parte del consulente, ben può il giudice utilizzarne i risultati – pur in presenza di siffatta omissione – ai fini del suo convincimento (Cass., Sez. III, 24 Settembre 1986 n. 5737).

Il giudice può formulare al c.t.u. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell'ordinanza di nomina

Poiché le ordinanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, con le sole eccezioni di cui all' art. 177 c.p.c., il giudice di merito ben può, nell' esercizio delle proprie discrezionali attribuzioni, formulare al c.t.u. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell' ordinanza di nomina (Cass., Sez., III 28 Marzo 1997, n°2769).

La omessa sottoscrizione del verbale da parte del C.T.U. non è causa di nullità

La mancata apposizione, da parte del C.T.U. della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta il giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi (Cass. Sez. lavoro, 23 Novembre 1996 n. 10386).

All'esperto non possono essere posti quesiti con oggetto questioni giuridiche

Il compito istituzionale del consulente ha carattere esclusivamente tecnico, sì che ad esso sono estranee la valutazione e la definizione di situazioni e di questioni giuridiche, compiti, questi, che sono riservati al giudice e che non possono essere delegati al consulente (Cass., Sez. III, 13 Ottobre 1972,

n. 3044).

L'esperto non può interpretare e valutare prove documentali

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenza tecniche ma non può estenderli fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la consapevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse (Cass. Sez. III, 22 Luglio 1993, n. 8206).

Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte è perentorio

Il decorso del termine ordinatorio, previsto dall'art. 201 c.p.c. per la nomina del consulente tecnico di parte senza la previa presentazione dell'istanza di proroga, ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio e impedisce la concessione di un nuovo ordine per svolgere la medesima attività (Cass., Sez. I, 25 Luglio 1992, n° 8976).

Comunicazioni alle parti

L'obbligo della comunicazioni delle operazioni sussiste solo per l'inizio di esse

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.(Cass., sez. I 07 Luglio 2008, n. 18598)

L'obbligo di comunicazione previsto, a carico del C.T.U. dall'art. 90 comma primo disp. att. c.p.c., riguarda soltanto la data di inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive (Cass. Sez. II, 22 Aprile 1980, n. 2594).

La comunicazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e dell'ora di inizio delle operazioni

La comunicazione dell'inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l'indicazione non solo del giorno ma anche degli altri due elementi imposti dall'art. 90 disp. att. c.p.c., e cioè del luogo (città e, occorrendo, via e numero civico) e dell'ora di inizio delle operazioni (Cass., 18 Febbraio 1986, n° 978).

Il consulente che abbia comunicato l'inizio delle operazioni non deve dare conferma della stessa data

Qualora le operazioni abbiano inizio puntualmente nel luogo e nella data già stabiliti al momento dell'accettazione dell'incarico con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza, non vi è alcuna necessità di dare ulteriore comunicazione a conferma dell'inizio delle operazioni alle parti (Cass. Sez. I, 23 Febbraio 1979, n. 1207).

Il consulente non deve dare avviso di inizio operazioni qualora le attività si identifichino esclusivamente in accertamenti presso pubblici uffici

Le attività del Consulente meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preavviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (Cass. Sez. I, 20 Dicembre 1982 n. 7054).

Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali

Il consulente è tenuto a fornire comunicazione alle parti della data e del luogo fissati per le operazioni peritali, ma non ha l'obbligo di fare comunicazioni in merito alla prosecuzione delle operazioni medesime, essendo onere delle parti seguire lo svolgimento delle fasi successive dell'accertamento peritale (Cass., Sez. II, 10 Ottobre 1989, n. 4054).

Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che rinvii le stesse operazioni a data da destinarsi

In tema di consulenza tecnico d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp.att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente d'ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa (Cass., Sez. lav., 2 Marzo 2004, n° 4271).

Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che anticipi le stesse a data precedente a quella fissata

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata ed ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass., Sez. I, 7 Luglio 2008).

Il mancato avviso è causa di nullità relativa della consulenza quando violati i diritti alla difesa delle parti

Il mancato avviso della data d'inizio delle operazioni peritali è causa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado d'intervenire nelle operazioni medesime; trattasi, comunque, di un ipotesi di nullità relativa, che, ricorrendone le condizioni va fatta valere necessariamente nella prima udienza o difesa successiva al deposito della consulenza restando altrimenti sanata (Cass. Sez. II 22 Aprile 1980 n. 2594).

Non è nulla la consulenza il cui comunicato di inizio delle operazioni pur non prodotto a mezzo di cancellerie abbia consentito alle parti di partecipare alle attività peritali

L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali così come prescritto – in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza – dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ. non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare in essa le attività convenienti (Cass., Sez. lavoro, 5 Aprile 2001 n. 5093).

La comunicazione delle operazioni peritali va fatta solo per l'inizio e non anche per i quelle svolte in esito ai chiarimenti richiesti dal giudice

Il consulente tecnico d'ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art.194 c.p.c.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c., unicamente dell'inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole operazioni dirette all'espletamento dell'incarico, e pertanto egli, ove dopo il deposito della relazione peritale, gli siano richiesti chiarimenti dal giudice, a fronte di rilievi critici del consulente di parte, non deve dare alcuna comunicazione a quest'ultimo per le nuove indagini da compiere all'uopo, che si inseriscono nel contesto di un contraddittorio tecnico già regolarmente istituito (Cass. Sez. lavoro, 19 Aprile 1984 n. 2583).

Il consulente tecnico d'ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. att. c.p.c. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice. Infatti, i "chiarimenti" costituiscono semplice prosecuzione dell'originario incarico, anzi un completamento dello stesso con funzione appunto esplicativa o chiarificatrice (Tribunale Bari, Sez. III, 8 Febbraio 2008).

Con riferimento a chiarimenti scritti comunicati dal consulente d'ufficio in risposta alle osservazioni del consulente di parte è stata esclusa la necessità di comunicazione inizio operazioni c.t.u., trattandosi di attività svolta sulla base degli accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti (Cass.,Sez. III, 17 Marzo 2005, n° 5762).

Una consulenza viziata dal non rispetto del contraddittorio si ripercuote sulla sentenza

Nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare avviso alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio di contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione (Cass. Sez. lavoro, 8 agosto 1989 n. 3647).

Attività, poteri e limiti del consulente

Il consulente deve eseguire gli accertamenti pertinenti al quesito

Il consulente, essendo vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte né ad ampliare l'indagine quando abbia acquisito elementi di giudizio (Cass. Sez. II 23 Maggio 1981, n. 3401).

L'esperto può compiere tutti gli accertamenti necessari per rispondere ai quesiti

Il consulente tecnico ha facoltà di accertare anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente collegati all'assolvimento dell'incarico ad esso affidato, in specie quando quell'accertamento richieda particolari cognizioni tecniche; ciò non esclude in linea generale il potere – dovere del giudice di valutare l'attendibilità degli elementi accertati e di ammettere

eventualmente prove dirette a confermarli o smentirli; ma se egli ritiene positivo ed esauriente il risultato delle indagini e superfluo ogni altro accertamento, l'apprezzamento in proposito espresso non può formare oggetto di censure in sede di legittimità (Cass. Sez. III 27 Luglio 1973 n. 2196).

Il C.T.U. è libero di scegliere il metodo scientifico d'indagine che ritiene più opportuno

L'utilizzazione del metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene da parte del consulente tecnico presuppone l'accertata esistenza e l'acquisita conoscenza di elementi di comparazione, tuttavia l'indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente, dovendosi peraltro ritenere pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante informazioni dirette assunte presso operatori del settore, posto che il consulente nell'assolvimento del suo incarico, è chiamato non solo ad un'attività valutativa, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, anche al di là dell'attività istruttoria delle parti, senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l'esigenza di controllo del suo operato, giacché tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità di partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme. (Cass. Sez. I, 9 Febbraio 1999, n. 1100).

Il consulente non deve esaminare ogni ipotesi prospettata dalle parti ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto.

In tema di indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve essere dal medesimo esaminata per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima probabilità della paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto. (Nella specie, tale non è stata considerata dalla S.C. l'affermazione di un isolato genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il quale avrebbe potuto astrattamente influire sull'esito dell'accertamento scientifico ematologico-genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza). (Cass., sez. I 09 Gennaio 2009, n. 282)

Nel caso di eccezioni o osservazioni sui poteri o sui limiti della consulenza tecnica decide il giudice

Qualora sorgano questioni sui poteri o sui i limiti dell'incarico conferito il consulente deve informare il Giudice. Anche la parte interessata può provvedere con ricorso. Il ricorso non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti assume i provvedimenti opportuni (Art. 92 disp. att. c.p.c.).

Il consulente può assumere informazioni da terzi

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto può chiedere informazione a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice (Cass. Sez. II, 10 gennaio 1995 n. 245).

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 c.p.c. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi - circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali (Cass., Sez. I, 22 Novembre 2007, n°24323).

Di regola il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione di convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (Cass., Sez. III, 10 Agosto 2004, n°15411).

Nello svolgimento delle attività il C.T.U. può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti purché si tratti di fatti cosiddetti accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni

Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purché si tratti di fatti cosiddetti accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., per avere dovuto frattanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dell'sgravio, non incorre in violazione dell'art. 112 e dell'art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verifica del maggior danno, per il venir meno dell'esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l'esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta per accertare l'esposizione dell'attore nei confronti delle banche, dell'avvenuto accredito di una somma da parte dell'istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un'eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra una eccezione in senso lato (Cass., Sez. lav., 14 Luglio 2004, n°13015).

Il consulente può assumere attingere notizie non rilevabili dagli atti di causa salvo che con ciò non sostituisca l'onere della prova gravante sulla parte

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il consulente tecnico può attingere "aliunde" notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Deve, pertanto, escludersi che, così facendo, il consulente tecnico si faccia illegittimamente carico dell'onus probandi gravante sulla parte che abbia proposto la domanda (Cass., Sez. III, 20 Febbraio 2007, n°3936).

È consentito al consulente avvalersi della collaborazione di esperti

Il C.T.U., anche in mancanza di una espressa autorizzazione del giudice, può avvalersi della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica (Cass. Sez. II, 11 Marzo 1995 n. 2865).

È consentito al consulente avvalersi della collaborazione di esperti anche senza una preventiva autorizzazione del giudice

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal

collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice. (Cass., Sez. III 15 Luglio 2009, n. 16471)

Quando il consulente si avvalga dell'opera di un esperto deve comunicare ciò ai consulenti delle parti

Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dell'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U. (Cass. Sez. I, 27 Aprile 1985, n. 2743).

Quando l'incarico è stato affidato per la particolare specializzazione dell'esperto, lo stesso non può delegare altri esperti.

Qualora la scelta del C.T.U. sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare la propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali ancorché limitatamente ad un determinato settore delle indagini (Cass. Sez. I, 28 Luglio 1989 n. 3527).

Non è necessario che il C.T.U. riporti nella propria relazione tutti i risultati delle indagini

Il Consulente non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e concludenza dell'elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali (Cass. Sez. lavoro, 28 Gennaio 1985 n. 453).

Il consulente può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti

Il consulente può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è fonte di nullità soggetta al regime di cui all'art.157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve essere fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (Cass. Sez. II, 19 agosto 2002, n. 12231).

La nomina del consulente di parte deve avvenire in udienza di conferimento d'incarico o con dichiarazione ricevuta dal cancelliere

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 c.p.c. alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza ed alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (Art. 201 c.p.c.).

La partecipazione di consulente di parte nominato irregolarmente può portare alla nullità della consulenza

La partecipazione alle operazioni peritali di un C.T.P. irregolarmente nominato può comportare la nullità della relazione soltanto ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto alla difesa dell'altra parte (Cass. Sez. lavoro, 7 Luglio 2001 n. 9231).

È compito della parte avere cura di trasmettere all'altra le osservazioni prodotte al C.T.U.

L'obbligo stabilito dall'art. 90 disp. att. c.p.c. di comunicare alle parti avverse copie degli scritti difensivi presentati al consulente tecnico di ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., incombe non già sul consulente, bensì sulla parte. Qualora tale obbligo non sia stato osservato, il consulente d'ufficio non è tenuto a provvedere affinché la parte avversa a quella che ha fatto pervenire le sue osservazioni che sia informata, e abbia modo di replicare, ma deve semplicemente non tenerne conto (Cass. Sez. III, 16 Dicembre 1971 n. 3691).

Il consulente non è tenuto a redigere il processo verbale delle operazioni quando queste siano svolte in assenza del giudice

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa (Art. 195 c.p.c.).

Non vi è nullità il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti se tali osservazioni siano state tenute presenti

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti (Cass., Sez. II, 14 Febbraio 1994, n° 1459).

L'accordo raggiunto tra le parti nel corso di una CTU seppur al di fuori delle previsioni di legge può essere valutato dal giudice, un negozio transattivo sostanziale per l'estinzione della causa

L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni. (Cass., Sez. II 26 Maggio 2008, n. 13578)

Relazione peritale e sua valutazione

Il termine stabilito per il deposito della relazione del C.T.U. è ordinatorio

Il termine stabilito per il deposito della relazione del C.T.U. è ordinatorio e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non né determina la nullità (Cass. Sez. I, 23 Febbraio 1979, n. 1207).

La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova

La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno

strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. (Cass., Sez. II 30 Maggio 2007, n. 12695)

La consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando costituisca l'unico mezzo per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche (Cass., Sez., III, 25 Settembre 1998, n°9584).

La consulenza tecnica, anche se non costituisce, in linea di massima mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Tale è il caso in cui debbono accertarsi per via contabile i rapporti di dare ed avere tra le parti di un rapporto di sub-agenzia protrattosi nel tempo con l'espletamento di prestazioni non specificatamente limitate (Cass. Sez. lavoro, 12 Dicembre 2000, n. 15630).

La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l'onere della parte si riduce all'allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza. Ne consegue che viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione senza verificare se in concreto la prova dei fatti poteva essere acquisita solo con l'impiego di particolari cognizioni tecniche ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell'onere di provarli, ne avesse allegato l'esistenza (Cass., Sez., III, 22 Giugno 2005, n°13401).

La consulenza è fonte oggettiva di prova quando le situazioni sono rilevabili esclusivamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche

La consulenza tecnica di ufficio, pur avendo – di regola – la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo sul piano probatorio, può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. Sez. II 13 Marzo 2003, n. 3710).

Il Giudice quando dissente dalle conclusioni del C.T.U. deve motivare

Il giudice del merito può dissentire dal parere del C.T.U. quando lo ritenga, nel suo libero apprezzamento non sorretto da motivazione congrua o comunque convincente ma, in tal caso se pure non è obbligato a richiamare il perito per ottenere da lui i necessari chiarimenti sui dubbi sorti nè a disporre l'espletamento di una nuova indagine tecnica, ha tuttavia il dovere di giustificare, in modo particolarmente rigoroso e preciso, il proprio difforme convincimento (Cass. Sez. lavoro, 29 Agosto 1979, n. 4712).

Di fronte a critiche del consulente tecnico di parte alla C.T.U. il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare le motivazioni nella sentenza

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incurrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). (Cass. Sez. III 24 Aprile 2008, n. 10688)

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I 9 Gennaio 2009, n. 282)

A fronte di più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo motivando.

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva acriticamente recepito le risultanze della c.t.u. di secondo grado, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni che avevano portato ad escludere la fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla consulenza espletata in primo grado). (Cass. Sez. II, 30 Ottobre 2009, n. 23063)

Di fronte a due consulenze contrastanti tra loro il giudice se aderisce al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente pur se tale adesione non sia specificamente giustificata,

Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione. (Cass., Sez. Lavoro 27 Febbraio 2009, n. 4850.)

Se il giudice d' appello dissenta dalla CTU di secondo grado ed accolga quelle della CTU del primo grado deve contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza,

Qualora il giudice d' appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d' ufficio di secondo

grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti (Cass., Sez. lav., 29 Marzo 2001, n°4652).

Il giudice può tenere conto di risultanze di relazioni tecniche acquisite in un diverso processo

Il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, di risultanze di relazioni tecniche acquisite in un diverso processo, tanto più quando la relazione sia stata predisposta in relazione ad un giudizio tra le stesse parti ed abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass., Sez., III, 18 Aprile 2001, n°5682).

La parte che ricorra sulla sentenza impugnata per CTU criticata ha l'onere di precisare il contenuto specifico di dette critiche.

La parte che, con il ricorso per cassazione, deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere essa deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ignorando la critica sollevata contro l'operato del consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone possibile l'esposizione *per relationem*, attraverso il riferimento agli atti del pregresso giudizio di merito (Cass., Sez., I, 7 Giugno 2000, n°7716).

La sentenza che aderisce alle conclusioni del CTU non richiede apposita motivazione

La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'*iter* tecnico valutativo dell'ausiliario del giudice (Cass., Sez., I, 14 Settembre 1999, n°9814).

La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad inficiare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l'*iter* tecnico valutativo dell'ausiliario del giudice (Cass., Sez., I, 26 Aprile 1999).

Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso (Cass., Sez., I, 21 Febbraio 2001, n°2486).

I rilievi contrari ad una consulenza per determinare il vizio di insufficiente motivazione della decisione giudiziale debbono essere precisi e circostanziati

In considerazione che la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, è necessario che i contrari rilievi, eventualmente contenuti in una consulenza di parte, perché possano determinare - se trascurati nelle valutazioni del giudice di merito - il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, siano precisi e circostanziati, e tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza di ufficio (Cass., Sez., II, 27 Settembre 1994, n°7880).

La contestazione sulla eccedenza della risposta dei quesiti è ininfluente laddove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione

La censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato (Cass., Sez., II, 8 Gennaio 2000, n°117).

Le osservazioni critiche alla consulenza non possono essere formulate in comparsa conclusionale

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e pertanto se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice - perchè in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass., Sez. II, 26 Novembre 1998, n°11999).

Nullità, rinnovazione e supplemento di consulenza

La nullità della consulenza ha carattere relativo

La nullità della consulenza tecnica di ufficio derivante dall'inosservanza della norma della legge professionale che vieta al geometra ed al perito edile di occuparsi di determinate costruzioni è di carattere relativo, non essendo la nullità espressamente prevista per legge; essa è pertanto sanata se non tempestivamente eccepita. (Cass. Sez. II, 12 Novembre 2007, n. 23504)

Tutte le nullità che riguardano la consulenza devono essere fatte valere alla prima udienza successiva al deposito della relazione.

Tutte le nullità che riguardano l'espletamento della consulenza tecnica devono essere fatte valere alla prima udienza successiva al deposito della relazione. Ne deriva, pertanto, che qualora la consulenza sia stata espletata nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione il ricorrente che ne ricava una tale nullità deve dedurre (e dimostrare) di avere sollevato la relativa eccezione in sede di merito e che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto (Cass. Sez I, 16 Marzo 2004, n. 5312).

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione (Cass., Sez. II, 25 Ottobre 2006, n° 22843).

La parte nel ricorso per cassazione chieda la nullità della C.T.U. per impropria utilizzazione di materiale documentario deve specificare il contenuto e quali accertamenti e valutazioni siano fondati su tale documentazione

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irrivalenza abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità (Cass., Sez. I, 5 Aprile 2001, n° 5093).

Rientra nei poteri del giudice rinnovare la consulenza tecnica

Mentre la sostituzione del C.T.U. nel corso delle operazioni peritali è subordinata alla esistenza di gravi motivi, la cui valutazione deve essere congruamente motivata, la rinnovazione delle operazioni

peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale può sempre disporla, a mezzo dello stesso o altro ausiliario, qualora reputi inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato (Cass. Sez. lavoro, 11 Luglio 1981, n. 4527).

Rientra nei poteri del giudice di merito disporre indagini suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile "ex" art. 177, comma secondo, cod. proc. civ., non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito. (Cass., Sez. III, 14 Novembre 2008, n. 27247)

Il giudice non è tenuto a rinnovare le indagini peritali nella eventualità che la consulenza sia contestata da una parte

Allorquando le conclusioni del Consulente tecnico di Ufficio siano contestate da una parte, il giudice non è tenuto a disporre una nuova indagine peritale se ritiene che la relazione tecnica acquisita e le altre risultanze di causa offrano elementi sufficienti di giudizio, ma è unicamente tenuto ad esprimere le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso (Cass. Sez. II, 20 Dicembre 1994 n. 10972).

La perizia giurata ha valore di documento proveniente dal terzo

In tema di perizia giurata, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. (Cass., sez. III 22 Aprile 2009, n. 9551)

Non è viziata di carenza di motivazione la sentenza che operi mero rinvio alle conclusioni ed ai passi salienti di una consulenza tecnica d'ufficio

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte allegghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. (Cass., Sez. I, 04 Maggio 2009, n. 10222)

Il giudice può fondare la propria decisione su una perizia di parte

Le consulenze stragiudiziali di parte quando i rilievi in esse contenuti siano precisi e circostanziati,

possono essere poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, purché detto giudice renda conto di questa sua positiva valutazione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che, nel porre a fondamento della decisione le risultanze di consulenza stragiudiziale espletata a iniziativa di parte, ne aveva rilevato la precisione e la certezza dei rilievi obiettivi, documentati da una rappresentazione fotografica dei luoghi di causa (Cass. Sez. II, 11 Ottobre 2001 n. 12411).

Iscrizione all'Albo, provvedimenti disciplinari e responsabilità del consulente

Si possono iscrivere all'Albo dei consulenti tecnici solo coloro che sono iscritti in albi professionali

Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un Albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notificazione al comitato (Art. 15 disp. att. c.p.c.).

I comitati sono organi amministrativi

I comitati previsti dagli art.14 e 15 disp.att. c.p.c. hanno natura di organi amministrativi e non giurisdizionali e, pertanto, avverso le loro deliberazioni non è proponibile il ricorso per Cassazione ex art.111 cost (Cass. Sez. unite, 21 maggio 1998, n. 460).

I provvedimenti disciplinari contro i consulenti possono essere promossi in ordine alla specchiata condotta morale ed ad all'ottemperanza degli obblighi assunti

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (Art. 19 disp. att. c.p.c.).

In relazione ai provvedimenti disciplinari, sono valutati come non specchiata condotta morale

I casi di condanne penali, civili; l'irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l'incarico di C.T.U., ma che possono incidere sull'esercizio della professione o che comunque denotano in chi le ha subite spreco della legalità o mancanza di senso civico.

In relazione ai provvedimenti disciplinari, sono valutati come non ottemperanza agli obblighi assunti

Rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio, mancata comparizione all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo, mancato deposito della relazione nel termine assegnato senza giustificato motivo, mancato avviso alle parti dell'inizio delle operazioni peritali aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza, negligenza o imperizia nell'espletamento dell'incarico.

Le responsabilità penali del consulente

Il C.T.U. in quanto ausiliario del Giudice riveste la qualifica di "pubblico ufficiale" ai sensi dell'art. 357 c.p. Al C.T.U. si applicano le fattispecie di reato collegate a questa particolare qualifica come il peculato, la concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rifiuto di uffici legalmente dovuti, frode

processuale, falsa perizia.

Le responsabilità civili del consulente

Il consulente di ufficio è sottoposto a responsabilità che lo obbligano a risarcire gli eventuali danni arrecati alle parti a causa della propria condotta. Ciò è regolato dagli artt. 64 c.p.c. 1218, 1176, 2043 e segg. c.c. La natura della responsabilità, ancorché vi sia una diversa lettura delle norme, fornisce la prevalenza alla responsabilità di natura extracontrattuale (artt. 2043 e segg. c.c.).

Il contenuto della consulenza tecnica che non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti

La querela di falso è necessaria, a tutela della pubblica fede, solo per togliere ad un documento l'idoneità a far fede e servire quale prova di determinati atti o rapporti, per cui essa non è ammissibile né necessaria in relazione a un atto, quale la relazione del c.t.u. ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in cui vengono soltanto trasfusi i risultati delle indagini tecniche dallo stesso compiute. Tale relazione non fa pubblica fede riguardo agli apprezzamenti, rilievi e accertamenti in essa contenuti, non rivestendo affatto alcun carattere di prova assoluta o privilegiata, ma anzi essendo soggetta, come tutti gli altri mezzi di prova, al libero e discrezionale apprezzamento da parte del giudice. Mentre il verbale redatto dal c.t.u., in relazione alla qualità di pubblico ufficiale da questi rivestita, costituisce atto pubblico anche riguardo ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti deve ritenersi astrattamente esperibile il rimedio della querela di falso, questa invece non è ammissibile contro il contenuto della consulenza tecnica che non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti (Cass., Sez. III, 24 Maggio 2007, n° 12086).

Il reato di falsa perizia vale anche per la consulenza svolta in sede di a.t.p.

Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. (Cass. pen., 7 Marzo 2003 n. 10651).

I compensi

Non è possibile far riferimento alle tariffe professionali

La natura pubblicistica dell'incarico affidato al consulente tecnico di ufficio, esclude in ordine alla determinazione del compenso il rinvio ricettizio alle tariffe professionali, dettate per regolare i rapporti fra i professionisti ed i privati, sia pur compatibilmente con l'interesse generale, atteso che il richiamo operato dall'art. 2 della legge n. 319 del 1980 al metodo di stima da adottarsi con riferimento alle tariffe professionali rappresenta soltanto l'indicazione di un possibile, ma non tassativo, parametro per la predisposizione del compenso (Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837).

In caso di indeterminabilità del valore dell'oggetto della causa, il calcolo del compenso va operato a vacazione

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, qualora non sia possibile attenersi al valore della controversia stante il carattere indeterminabile di quest'ultimo, si deve procedere mediante il sistema delle vacanze (Cass. Sez. III, 11 Febbraio 1987 n. 1500).

Il valore della controversia è quello desumibile dalla domanda

Ai fine della liquidazione dell'onorario spettante a un dottore commercialista per l'attività svolta quale consulente di parte, la disposizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, che ancora il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell'ambito della quale sia stata svolta la predetta attività, va intesa con riferimento alle sole domande rispetto alle quali sia stata necessaria la consulenza, e non anche a tutte le altre, pur se connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di merito che, ai fini della liquidazione del compenso dovuto al consulente di parte per l'attività da questi svolta in un procedimento arbitrale, aveva determinato il valore della pratica riferendosi al valore del solo capo della domanda relativo alle royalties pretese in tale procedimento e per la cui quantificazione gli arbitri avevano ritenuto di doversi avvalere della collaborazione di un consulente tecnico d'ufficio alle cui operazioni aveva partecipato il predetto consulente di parte). (Cass. civ. Sez. II, 4 Novembre 2009, n. 23342)

Il valore della causa deve risultare esclusivamente dagli atti introduttivi del giudizio

Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica. (Cass. Sez. II, 19 Marzo 2007, n. 6414)

Per la scelta del criterio di liquidazione la scelta deve essere operata in relazione all'accertamento richiesto dal giudice.

Al fine della liquidazione del compenso al consulente tecnico, secondo le previsioni degli art. 2, 3 e 4 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319 e delle tabelle approvate con d.P.R. 14 Novembre 1983 n. 820, il tipo di consulenza va individuato sulla base dell'accertamento richiesto dal giudice e non delle indagini svolte per pervenire a tale accertamento (Cass. Sez. II, 23 Maggio 1991 n. 5858).

La consulenza in materia di opere di appalto e opere eseguite secondo progetto deve applicarsi l'art.12 del D.m. 30 maggio 2002 e non l'art.11 dello stesso decreto

Una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie; per la liquidazione del relativo onorario si applica, quindi, l'art. 12 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (oggi art. 12 del decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002), che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'art. 11 dello stesso d.P.R., che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale (Cass. Sez. II, 24 Aprile 2010, n. 9849)

L'accertamento della effettiva realizzazione delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale va compensato con l'art.12 d.m. 30 maggio 2002 e non con l'art.11

L'incarico conferito ad un consulente tecnico d'ufficio, ed avente ad oggetto l'accertamento della effettiva realizzazione, all'interno di uno stabilimento industriale, delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale, va compensato nella misura prevista dall'art. 12 del d.m. 30 maggio 2002, riguardante appunto la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e misura e contabilità dei lavori, e non in base a quanto stabilito dall'art. 11 del suddetto decreto, il quale con previsione più generica disciplina la misura del compenso per le consulenze in materia di "costruzioni edilizie". (Cass. Sez. II, 5 Ottobre 2009, n. 21245)

In tema di valutazione immobiliare è ammissibile il ricorso alle vacanze per la redazione di planimetrie catastali

In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un *quid pluris* non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni (Cass. Sez. I, 23 Settembre 1994, n. 7837).

La pluralità delle operazioni di estimo non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso

In tema di liquidazione degli onorari al consulente tecnico di ufficio, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 8 luglio 1980 n. 319, applicabile "ratione temporis", e dell'articolo 13 delle Tabelle approvate con d.P.R. 27 luglio 1988 n.352, con riferimento alle operazioni di estimo di immobili, la pluralità delle operazioni di valutazione affidate al consulente non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso a percentuale, che deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di euro 516.456,90 (1 miliardo di lire) fissato dal suddetto articolo 13. (Cass. Sez. II, 9 Gennaio 2007, n. 126)

La valutazione di più immobili non esclude l'unicità del compenso

In tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima (Cass. Sez. I, 23 Settembre 1994, n. 7837).

L'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività non ha profili di unicità

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980 costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico — scientifica, complessità e difficoltà (Cass. Sez. I, 8 ottobre 1997 n. 9761).

Il riconoscimento dell'aumento dell'onorario al consulente costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. II 18 Settembre 2009, n. 20235)

L'applicazione dell'art.52 d.P.R. 115/2002 non implica necessariamente e costantemente il raddoppio degli onorari

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, prevista dall'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l'esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l'aumento "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità. (Cass. Sez. II, 19 Marzo 2007, n. 6414)

È ammessa la cumulabilità del compenso quando al C.T.U. siano demandati accertamenti tra loro distinti ed autonomi

In tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia. Ne consegue che esse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il perito o il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie (Cass. Sez. I, 2 novembre 1995 n. 11403).

In caso di pluralità di accertamenti non può considerarsi la onnicomprensività dell'incarico ma deve valere il concetto della cumulabilità

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed

accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso. (Cass. Sez. III, 25 marzo 2010, n. 7174)

Nel caso di mancato pagamento il C.T.U. può agire nei confronti delle parti al termine del giudizio

In effetti il consulente tecnico d'ufficio, qualora non abbia ricevuto dal giudice civile, che lo ha nominato, la liquidazione dei compensi ex art.11 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, può sempre agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione o ordinario giudizio di cognizione (Cass., Sez. II, 22 Aprile 1994, n. 3835).

Non è da riconoscersi alcun compenso al C.T.U. che sia stato chiamato a svolgere un supplemento d'incarico dovuto a carenze dell'elaborato peritale

Non spetta al C.T.U. alcun compenso aggiuntivo per aver effettuato, dopo il deposito della relazione, un supplemento di indagini se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione (Cass., Sez. I, 8 Ottobre 1997, n. 9761).

Le spese del C.T.U. sono rimborsabili quando ritenute necessarie

Le spese sostenute dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico (Cass. Sez. II, 5 Agosto 1992, n. 9293).

La spesa per l'eventuale esperto del C.T.U. va inclusa nelle spese di quest'ultimo.

In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 7 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste (Cass. Sez. II, 18 Novembre 1991 n. 12343).

L'esperto incaricato autonomamente dal C.T.U. per esigenze di celerità al fine di superare la carenza di autorizzazioni del giudice non deve trovare riconoscimento economico

Le prestazioni dell'ausiliario incaricato autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio, richieste al solo scopo di soddisfare esigenze di celerità, non possono essere equiparate - al fine di superare la carenza di autorizzazioni del giudice - alle prestazioni di macchine computerizzate alle quali, diversamente il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto ricorrere, essendo ciò incompatibile con le esigenze di buon governo delle spese di riservatezza e di segretezza, inerenti alla disciplina dell'art. 7 l. 8 luglio 1980, n. 319, laddove dispone che le prestazioni d'opera di altri soggetti sono consentite solo previa autorizzazione del giudice. Pertanto, anche nel caso su menzionato, il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato (Cass., Sez. I, 15 Settembre 1995, n°9767).

Il consulente nominato in altri Tribunale ha diritto al rimborso per le spese dei trasferimenti

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico e per il caso in cui il giudice si avvalga del potere di sceglierlo fra quelli iscritti negli albi di un altro tribunale al consulente medesimo deve riconoscersi, con la indennità di trasferta, anche il rimborso delle spese per i necessari trasferimenti fuori dalla circoscrizione del tribunale presso il quale è iscritto, da liquidarsi secondo parametri analoghi a quelli fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato (Legge 26 Luglio 1978 n. 417 richiamata dall'art. 9 della Legge 319/80) (Cass. Sez. I, 27 Aprile 1985 n. 2743).

Il giudice adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti "pro quota"

Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di censura secondo cui tali spese andavano a carico soltanto dell'assegnatario a vantaggio del quale era andato l'accertamento). (Cass. Sez. II, 19 Ottobre 2009, n. 22122)

Le tariffe debbono essere ritenute comprensive di tutte le attività necessarie per l'espletamento dell'incarico

Tra le spese rimborsabili al consulente tecnico d'ufficio, nel caso in cui si sia proceduto alla determinazione degli onorari in misura fissa, non possono essere comprese nè le vacanze concernenti le convocazioni per le operazioni peritali, comportando tale forma di determinazione del compenso la liquidazione di una somma comprensiva di tutte le attività preordinate all'espletamento dell'incarico, nè la spesa sostenuta per la scritturazione di prospetti contabili da parte di un amanuense, non essendo tale spesa prevista dall'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319. (Cass., Sez. I, 23 Agosto 1991, n°9053).

Il consulente che per lo svolgimento delle operazioni peritali debba recarsi fuori dalla propria residenza ha diritto al rimborso delle spese

A norma dell'art. 9 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, i periti o consulenti tecnici che per l'esecuzione dell'incarico debbano trasferirsi fuori dalla propria residenza hanno facoltà, previa riduzione di un terzo dell'indennità di trasferta, di chiedere il rimborso delle spese di pernottamento in albergo, dietro presentazione della relativa fattura, mentre le spese extra pernottamento e di ristorazione trovano forfettario rimborso nella indicata indennità di trasferta e le spese di viaggio con mezzi straordinari di trasporto sono separatamente rimborsabili solo se previamente autorizzate dalla autorità giudiziaria e documentate (Cass. Sez. III, 15 Marzo 1995 n. 3025).

Il compenso del consulente, indipendentemente dalla soccombenza, grava su tutte le parti.

Poiché la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, è inoltre indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliarie è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al

pagamento del compenso spettategli (Cass. Sez. I, 8 Luglio 1996, n. 6199).

Il consulente a cui non sia stato pagato il corrispettivo può agire nei confronti della parti al termine del giudizio indipendentemente dalla soccombenza

In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare. (Cass., Sez. 15 Settembre 2008, n. 23586)

Il compenso dovuto al consulente è da considerarsi solidalmente a carico di tutte le parti

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza. (Cass., sez. II 30 Dicembre 2009, n. 28094)

Non può essere inammissibile il ricorso per opposizione giudiziaria proposto entro il termine di giorni venti dalla comunicazione da parte della cancelleria

Poiché il termine perentorio di venti giorni, stabilito dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 - "ratione temporis" applicabile nella specie - per proporre ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio, inizia a decorrere solo dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nel caso in cui l'impugnazione sia avvenuta in data anteriore, non può derivarne l'inammissibilità, risultando provato documentalmente che non vi è stata inosservanza del termine. (Cass. Sez. II, 26 Maggio 2008, n. 13553)

L'opposizione alla liquidazione del compenso a favore del consulente può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta.

Il ricorso previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza. (Cass., sez. II 15 Settembre 2009, n. 19867)

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U.

La Corte, con pronuncia della quale non constano precedenti in termini, afferma che è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento del tribunale che decide sull'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., in quanto il provvedimento, pur avendo forma di ordinanza, decide su diritti soggettivi in maniera potenzialmente definitiva e pertanto ha natura di sentenza. La S.C. precisa inoltre che è errata la pronuncia che riconosca il diritto a diritti e onorari in favore di parti costituite personalmente e non abilitate al patrocinio (Cass. Sez. II 25 ottobre 2006 n. 22841).

Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo provvisoriamente esecutivo

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto per il principio *ne bis in diem*, il C.T.U. non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima causa pretendi (Cass. Sez. II, 2 Marzo 2000, n. 2315).

Il giudice una volta definito il giudizio non ha più il potere di liquidare i compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio

Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio i decreti con i quali il giudice, dopo aver definito il giudizio, ha liquidato i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, individuando anche la parte tenuta al pagamento e, in un secondo momento, ha modificato altresì, in violazione peraltro del principio del contraddittorio, la parte a carico della quale erano stati posti i predetti compensi). (Cass. civ., sez. Lavoro 31 Dicembre 2009, n. 28299)

Il consulente tecnico di parte

La consulenza di parte anche se giurata costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico.

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto (Cass., Sez., III, 18 Aprile 2001, n°5687).

Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronuncia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti. (Cass. sez. lavoro, 6 maggio 2002, n. 6432)

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali di parte sono indizi tali da giustificare approfondimenti istruttori

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati) (Cass., Sez., I, 5 Giugno 1999, n° 5544).

La perizia giurata di parte non è dotata di efficacia probatoria

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Cass., Sez., II, 19 Maggio 1997, n°4437).

La mancata fissazione, nell'ordinanza di nomina del consulente tecnico di ufficio, di un termine per la nomina dei cc.tt.pp. non produce nullità del provvedimento e delle operazioni compiute dal consulente

La mancata fissazione, nell'ordinanza di nomina del consulente tecnico di ufficio, di un termine alle parti per la nomina di un loro consulente non produce nullità del provvedimento e delle operazioni compiute dal consulente tecnico e le parti hanno la facoltà di effettuare la nomina in questione fino a quando non siano terminate le c.d. operazioni di consulenza tecnica. Rientra pertanto nella facoltà delle parti la scelta di nominare o meno un proprio consulente, ma l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle conclusioni del c.t.u., né ostano alla formazione di eventuali sue contestazioni (Cass., 23 Febbraio 1994, n°1811).

Non vi sono limiti nel numero di consulenti e la parte può svolgere la funzione di consulente tecnico nel proprio interesse

Nel ricordare che il consulente di parte può essere nominato soltanto se sia stato nominato un consulente tecnico di ufficio, va riferito che la legge non stabilisce alcun limite di scelta per la nomina del consulente di parte, potendo lo stesso essere scelto sia tra gli iscritti che tra i non iscritti agli Albi dei c.t.u.. La parte che sia professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, o perchè dotata di una specifica abilitazione oppure perchè ritenuta competente dal giudice, può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse (Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 1994).

Le dichiarazioni del ctp sfavorevoli per la parte da lui assistita sono prive di valore confessorio

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ. ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (Cass. sez. lavoro, 26 gennaio 1996, n. 600).